

ARTICOLO 25 - Il Vicepresidente della Camera di Commercio

1. Il Vicepresidente della Camera di Commercio è eletto dalla Giunta Camerale.
2. Svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del Decreto 4 agosto 2011, n. 156 l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.